

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,
Ambiente e Territorio*



Proposta di legge n. 273/10[^]

recante: “Norme in materia di valorizzazione dei centri storici calabresi e in materia ambientale”.

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to On. Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il disegno di legge in esame nasce da un'iniziativa dei consigli comunali di Trebisacce, Cardinale, Torre di Ruggiero, San Mango d'Aquino, Rossano, Altomonte, San Marco Argentano, Morano Calabro, Spezzano della Sila, Cleto, Castiglione Cosentino, Cerisano, Montalto Uffugo, Buonvicino, Fuscaldo, Papisidero, Motta S. Lucia, Paterno Calabro, Spilinga, Filadelfia e Santa Severina ed altri, presentata ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 1 e 13 della legge regionale n.13/83, che hanno recepito la proposta del gruppo di Associazioni "Prima che tutto crolli - Associazioni insieme per la tutela dei Centri Storici".

Le norme contenute nel disegno di legge sono il frutto di un esame approfondito, e di uno studio accurato svolto dalla Commissione anche in sinergia con i dipartimenti competenti, finalizzata a migliorare il testo e ad eliminare tutte le criticità presenti.

La proposta si basa su un'analisi dei processi di trasformazione urbana che oggi, più che mai, risentono dei cambiamenti umani e ambientali.

Se da un lato i processi di urbanizzazione sono in forte aumento, dall'altro, lo sono anche fenomeni quali l'invecchiamento della popolazione nei centri minori, la riduzione del numero di abitanti e l'abbandono di interi centri abitati. Il disegno di legge è, quindi, finalizzato innanzitutto ad incentivare le istituzioni locali all'adozione di politiche virtuose, atte a promuovere, sia la conoscenza del patrimonio storico che gli interventi per la sua rivitalizzazione ma anche a valorizzare il carattere di "sistema insediativo" proprio di gran parte del territorio calabrese e a favorire il rafforzamento del sentimento di appartenenza e di radicamento.

La proposta di legge poggia fundamentalmente su tre principi:

- a) **i centri storici come beni culturali**, in coerenza con la Costituzione, che pone la tutela del paesaggio e del patrimonio storico tra i principi fondamentali stabiliti dai primi 12 articoli. Essi sono, nel contempo, "*patrimonio storico*", "*ambiti urbani*" e come tali richiedono, in misura non diversa da quella degli altri ambiti, il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. In essi la vivibilità, l'accessibilità e la fruibilità devono essere garantite nel rispetto dei valori identitari e delle peculiarità. Per converso, la tutela dei beni deve coniugarsi con il loro uso attuale e con lo sviluppo sostenibile del contesto, in modo da assicurare l'effettiva partecipazione della comunità alla vita civile, sociale e culturale;

- b) **approccio prestazionale**, che consente di definire la *qualità urbana* come grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, in attuazione degli art. 2 e 3 della Costituzione. In tal modo la qualità urbana si coniuga con la qualità della vita facendo acquisire alla conservazione il carattere di "rivitalizzazione".
- c) **approccio integrato**, che tiene conto, unitamente al rafforzamento delle strutture urbane, delle componenti legate al sistema sociale, economico, culturale e politico delle città. L'approccio "integrato" considera contemporaneamente queste dimensioni dello sviluppo, tenendo anche conto del ruolo delle varie parti della città nella loro struttura globale.

CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Di seguito vengono individuati i contenuti più significativi della proposta:

Qualità urbana (art. 5)

La qualità urbana è data dalla capacità degli elementi urbani, o della configurazione ambientale, di soddisfare le esigenze dei cittadini utenti offrendo le prestazioni richieste. Il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze definisce il grado di qualità urbana.

Coesione sociale (art. 8)

La coesione sociale, ovvero l'insieme delle condizioni relative alla solidarietà tra individui e comunità, al fine di mitigare le disparità nelle situazioni sociali, economiche, culturali, etniche, svolge un ruolo fondamentale per contribuire ad intercettare le forme del disagio ed individuarne i bisogni. La legge istituisce uno "sportello del cittadino dei centri storici", con la duplice funzione di portare l'istituzione locale più vicina agli abitanti di quei quartieri ed assisterli nei rapporti con le istituzioni ed i servizi. Le situazioni di disagio sociale provengono anche, frequentemente, dalle situazioni fisiche del contesto: vi sono ambiti urbani all'interno dei centri storici in cui il degrado è estremo, anche con pericolo di crolli. La legge prevede la definizione di tali ambiti con le procedure volte ad accelerare gli interventi di risanamento, anche tramite l'incentivazione di risorse private.

Conoscenza del patrimonio (artt. 11,12 e 13)

La proposta di legge promuove anche la conoscenza del patrimonio storico costruito come strumento fondamentale per qualsiasi intervento di conservazione o di recupero architettonico o urbano.

Rivitalizzazione dei centri minori (artt. 17 e 18)

La proposta interviene nella rivitalizzazione dei centri minori, oltre che in maniera generale come per tutti i centri storici, anche con due provvedimenti specifici:

- per i centri minori montani/collinari e rurali, attraverso la riqualificazione, la sistemazione e il monitoraggio dei sentieri, che in Calabria costituiscono una rete di oltre 5.000 chilometri;
- per i centri costieri e per quelli collinari il cui sviluppo recente si è avuto con le “marine”, attraverso un piano straordinario per far fronte all'emergenza dell'inquinamento conseguente allo sversamento in mare dei rifiuti, nonché attraverso provvedimenti volti a migliorare i collegamenti con le grandi direttrici di traffico.

Salvaguardia delle culture (art. 19)

La proposta intende valorizzare le espressioni promosse al fine di:

- contrastare la perdita della memoria locale dovuta alla globalizzazione della cultura e alla diffusione dell'informazione immediata;
- favorire la rivendicazione della propria identità e la coesione sociale, considerare la cultura come risorsa primaria non solo con riguardo al patrimonio materiale ma anche a quello immateriale.

I Comuni sono chiamati ad adottare iniziative e misure organiche volte a recuperare e valorizzare tutte le forme di cultura locale: storia, cultura, tradizioni, lingue, dialetti, prodotti artigianali, biosistemi e/o colture tradizionali in via di estinzione, enogastronomia, eccellenze territoriali.

Botteghe storiche ed antichi mestieri (art. 21)

La legge favorisce il mantenimento e/o il reinsediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali, la cui attività è diventata talmente tradizionale in particolari ambiti o comunità da poter essere considerata a giusta ragione “storica”, caratterizzando fortemente il sito di appartenenza.

I contributi, decisamente incentivanti, sono concessi con procedure valutative a sportello e riguardano nell'ordine: botteghe, botteghe storiche e botteghe antiche, secondo quanto definito dalla stessa legge.

Sicurezza sismica (art. 24)

Sono previsti programmi di messa in sicurezza di centri abitati, i quali comunque si raccordano, attuandole, alla normativa in materia ed alle iniziative del Servizio Sismico e della Protezione Civile. La legge stabilisce un piano organico, connesso con il censimento del patrimonio, volto a determinare la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione degli edifici e del contesto del sistema insediativo storico regionale. Tutti gli interventi fanno capo alla normativa antisismica vigente.

Sicurezza idrogeologica (art. 25)

In merito alla sicurezza idrogeologica la proposta si rifà al Piano di Assetto Idrogeologico regionale, precisando tuttavia che, per i centri abitati, debbono essere prese in considerazione:

- la sicurezza rispetto al rischio idrologico propriamente detto;
- la sicurezza in merito alle condizioni di benessere e della salute (la salvaguardia della qualità dei corsi d'acqua);
- l'efficienza e sicurezza dei servizi idrici urbani.

Sicurezza urbana e la vivibilità dei centri storici (art. 26)

Gli interventi di cui alla proposta di legge sono finalizzati a creare, condizioni di sufficiente sicurezza urbana.

Essi dunque perseguono il contrasto agli elementi, diversi da quelli relativi a sicurezza sismica e idrogeologica, in grado di compromettere o indebolire la vivibilità o l'uso del sistema urbano, attraverso la salvaguardia della salute, la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, il controllo del territorio e dei trasporti attraverso sistemi intelligenti, sistemi di illuminazione appropriata e videosorveglianza, controllo interno ed esterno delle scuole attraverso sistemi di allarme, monitoraggio.

Accessibilità, connettività e integrabilità nei centri storici (art. 27)

La legge promuove nei centri storici la massima fruizione possibile, data dall'insieme delle condizioni relative all'attitudine di un sistema urbano ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.

Tra queste condizioni è preminente l'accessibilità, sia al centro storico come tale che tra le sue varie parti. A tal fine sono individuate aree strategiche ai margini del centro storico o all'interno

di esso, in cui localizzare sistemi di accessibilità e sosta compatibili con le esigenze di mobilità e con i diversi usi urbani.

Matrice della qualità urbana (allegato "A")

La presente proposta attraverso la *Matrice della Qualità*, che costituisce l'allegato "A" alla stessa, intende individuare le esigenze del cittadino utente, definire i requisiti cui uniformarsi e stabilire alcune prestazioni di riferimento per il controllo della qualità.

La Matrice della Qualità Urbana:

- delimita, in assenza di una normativa dettagliata a riguardo, i livelli qualitativi minimi di accettabilità dei progetti e dei relativi prodotti;
- crea una *lista di controllo* da impiegarsi in tutte le fasi del processo attuativo: le scelte strategiche, la progettazione e il controllo;
- stabilisce una serie di *prestazioni urbane*, che consentono di esprimere la lista di controllo.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

La presente proposta comporta delle spese la cui copertura è stata individuata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, nei limiti della parte non ancora impegnata.

La norma finanziaria è contenuta nell'articolo 28 della presente proposta che reca, al comma 2, la quantificazione della spesa in una misura pari a 50.000.000,00 di euro per l'esercizio 2018, mentre per gli esercizi successivi, previsti al comma 3, si provvederà mediante appositi stanziamenti previsti nelle relative leggi di bilancio.

Essa è strutturata per dare copertura alle disposizioni di cui all'articolo 30, relative alla programmazione annuale e alla ripartizione delle risorse che la Giunta Regionale deve effettuare per attivare gli interventi di rivitalizzazione dei centri storici, previsti dalla proposta di legge nell'ambito delle diverse tipologie.

Vengono costituiti un Fondo di rotazione per i programmi agevolati e convenzionati da realizzare con l'intervento di risorse private e un Fondo Speciale per gli interventi sovvenzionati a totale carico pubblico, ambedue da alimentare annualmente con varie fonti, in particolare con residui di investimenti.

I fondi sono forniti di una dotazione iniziale di € 50.000.000,00, con allocazione nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2017-2019, rispettivamente:

- 1) per quanto attiene al Fondo di rotazione, € 20.000.000,00 di cui:
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2233211, U.09.05;
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 4331103, U.12.07.

- 2) per quanto attiene al Fondo Speciale, € 30.000.000,00 di cui:
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 22040320, U.16.01;
 - € 12.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 43020209, U.15.03;
 - € 8.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2222107, U.10.02.

Proposta di legge n. 273/10[^] recante: “Norme in materia di valorizzazione dei centri storici calabresi e in materia ambientale”.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1
(Principi generali)

1. La presente legge si colloca nell’ambito della strategia della Regione Calabria per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in un territorio caratterizzato dalla presenza di borghi storici, rurali, costieri e montani, il cui notevole potenziale di sviluppo, a causa della loro perifericità, è a rischio di marginalità nei processi di integrazione europea. Essa è coerente con la strategia “Europa 2020”, con l’Agenda Urbana Europea e con i patti territoriali sottoscritti dalla Regione Calabria, in particolare con il “Patto europeo dei Borghi”, nonché con la Programmazione Regionale Unitaria e con gli altri provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in favore dei centri storici e dei borghi.

2. Le norme intendono promuovere politiche urbane atte a contrastare la perdita di vitalità economica e sociale dei centri storici, l’invecchiamento della popolazione e l’abbandono dei residenti, e, di conseguenza, a mitigare i rischi per l’assetto idro-geologico e paesaggistico nonché i danni sul patrimonio edilizio e fondiario. Esse promuovono la cultura come motore di sviluppo sostenibile e tengono conto dell’obiettivo di consumo di suolo zero della legge urbanistica regionale, obiettivo che assegna ai centri storici un nuovo ruolo nelle città.

3. La legge intende stimolare le autorità locali a coinvolgere la società civile a livello territoriale, puntando sulla loro capacità di valorizzare il potenziale di sviluppo del sistema storico insediativo calabrese. Anche facendo leva sui provvedimenti e sulle strategie di cui al comma 1, intende promuovere una progettualità territoriale per potenziare l’offerta turistica e culturale e per innescare processi di scoperta imprenditoriale, riguardanti le opportunità offerte da condizioni esistenti che prima non erano percepite come produttive di sviluppo e benessere, al fine di impostare attività anche innovative di sviluppo sostenibile basate principalmente su risorse e competenze locali.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Le presenti norme di legge mirano alla rinascita dei centri storici nella loro duplice natura di prodotto di una sintesi storica e culturale da un lato e di ambito cittadino dall’altro, perseguendo una politica di integrazione del patrimonio architettonico nella vita sociale ed economica.

2. La conservazione del patrimonio si inserisce in una nuova prospettiva che, rovesciando la concezione degli obiettivi basati sugli standard e sulla quantità, privilegia nuovi criteri di qualità e di misura, in una visione più complessiva che ripensa la città mettendo al centro i cittadini.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 la legge:

- a) poggia su un approccio prestazionale che riguarda la qualità urbana in funzione delle esigenze d'uso della città e su un approccio integrato che affronta simultaneamente la dimensione fisica e ambientale, quella economica e quella sociale;
- b) si pone il problema della sicurezza urbana nelle sue varie declinazioni, sismica, idrogeologica, di controllo del territorio, della coesione sociale, della conoscenza del patrimonio e della salvaguardia delle culture;
- c) misura lo sforzo di conservazione sulla base del valore culturale di edifici e ambiti urbani e del loro valore economico e sociale di utilizzo, incoraggiando l'adeguamento dei requisiti per conformarli quanto più possibile alle esigenze e ai modi di vita contemporanei.

4. In relazione ai commi 1, 2 e 3 la legge assume la connotazione di laboratorio per lo sviluppo di politiche urbane innovative, focalizzate sui temi inerenti la vivibilità del patrimonio e degli ambiti urbani storici al fine di:

- a) integrare le esigenze della conservazione dei valori estetici e culturali con quelle dell'uso contemporaneo, fissando per gli insiemi obiettivi e regole di assetto compatibili;
- b) creare condizioni favorevoli al ripopolamento attraverso lo sviluppo di politiche abitative e sociali, anche mediante l'acquisto e il recupero di alloggi da destinare all'edilizia sociale;
- c) stimolare la sostituzione degli standard quantitativi con le valutazioni della qualità insediativa ed urbana e di conseguenza definire la qualità medesima e i suoi parametri.

5. Per i fini di cui al comma 4 è effettuato il monitoraggio degli interventi attuati ai sensi della presente legge. Il monitoraggio è completato con le analisi e la valutazione dei risultati riguardo alle politiche di cui al medesimo comma 4 e alle politiche innovative di cui all'articolo 3. Il rapporto di monitoraggio, con cadenza annuale, è allegato all'istruttoria del responsabile del dipartimento programmazione di cui all'articolo 28, comma 4, ultimo periodo, a supporto della delibera di Giunta di cui all'articolo 30, comma 2, per la ripartizione delle risorse disponibili.

Art. 3 *(Oggetto)*

1. La presente legge promuove la valorizzazione del sistema insediativo storico calabrese, disciplina l'intervento pubblico nel settore, stabilendone principi, obiettivi e strategie e sostiene le operazioni di recupero, riqualificazione e riassetto dei centri storici, dei monumenti storici e del patrimonio edilizio e architettonico, secondo le definizioni di cui all'articolo 4.

2. Nelle operazioni di cui al comma 1 sono compresi:

- a) la ristrutturazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- b) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche nell'ambito di operazioni di trasformazione urbana o di programmi urbani complessi;
- c) la ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale a caratterizzazione territoriale;
- d) il ripopolamento delle zone rurali e montane;
- e) gli interventi per l'adeguamento a standard tecnologici di servizi e impianti, compresi quelli energetici, di mobilità e di sicurezza;
- f) gli interventi volti a ridurre il disagio abitativo e l'emarginazione sociale, anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 31, comma 3;
- g) qualsiasi altro intervento che risponda alle finalità della presente legge.

3. Il carattere e l'identità di sistema urbano insediativo territoriale sono individuati in base a comuni vicende o legami storici, culturali, antropologici, linguistici che ne hanno condizionato l'evoluzione storica e conferito tale carattere e identità.

Art. 4 *(Definizioni)*

1. La rigenerazione dei centri storici si basa sull'individuazione di tipologie di bisogni e sul rispetto del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) degrado: le condizioni generali di peggioramento della qualità edilizia o urbana, con riguardo a decadimento fisico, obsolescenza o perdita funzionale, declino sociale, economico, ambientale e culturale;

b) recupero: gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

c) rinnovo dei centri storici: le azioni, i programmi e gli interventi attuati all'interno dei centri storici o in aree ad essi funzionali, finalizzati all'incremento della qualità urbana, ai sensi dell'articolo 5, e rispondenti a una delle seguenti tipologie:

1) riqualificazione edilizia o urbana: gli interventi sulle strutture edilizie o urbane compromesse da perdita funzionale o degrado, riguardanti l'intero organismo di riferimento o una parte di esso e finalizzati a ridare ad esso una maggiore dimensione qualitativa;

2) rigenerazione urbana: l'insieme di interventi e di attività volti al recupero e alla rifunionalizzazione complessiva di aree e strutture urbane degradate o funzionalmente inadeguate, al fine di adeguarle alle sopravvenute esigenze sociali e invertirne il declino economico;

3) riassetto urbano: l'insieme degli interventi a scala urbana o territoriale in ottica di sistema urbano, volti a ottenere un riequilibrio delle funzioni urbane e territoriali mediante interventi di riqualificazione ambientale, realizzazione di infrastrutture materiali o immateriali destinate a rafforzare l'apertura della città, adeguamento del sistema di accessibilità, realizzazione di servizi avanzati o a elevata capacità di attrazione del traffico, funzionali ai centri storici e localizzati in aree strategiche anche ad essi esterne.

d) azioni di sostegno: i contributi e le agevolazioni, sotto forma di erogazioni o di agevolazioni fiscali o di accesso a mutui convenzionati con istituti di credito, volti a ridurre la spesa sostenuta per le finalità della presente legge. I beneficiari possono essere operatori e investitori, organismi pubblici o privati, soggetti meno abbienti;

e) sostegno alla locazione: i contributi e le agevolazioni a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione, quando la locazione stessa è finalizzata all'attuazione di progetti di rinnovo urbano dei centri storici. Il sostegno può operare a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a tale fine e può essere erogato anche per abitazioni non localizzate nei centri storici ma inserite nel sistema insediativo storico;

f) coesione sociale: l'insieme delle condizioni relative alla solidarietà tra individui e comunità, tese a mitigare le disparità nelle situazioni sociali, economiche, culturali, etniche;

g) alloggi sociali: quelli definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

- h) destinazioni residenziali: le destinazioni abitative tradizionali, nonché quelle finalizzate a ridurre le condizioni di disagio dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 3, ivi comprese le case protette, le residenze sanitarie assistite, gli alloggi per anziani o per studenti, le case famiglia, le case albergo e tipologie assimilate;
- i) destinazioni funzionali alla residenza: quelle relative alle attrezzature edilizie o di quartiere connesse alla funzione dell'abitare o alla sua migliore fruibilità;
- j) indicatori urbani: i parametri quantitativi o qualitativi che forniscono informazioni relative ad un contesto urbano;
- k) centri storici: i quartieri o gli insediamenti urbani definiti dall'articolo 48 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norma per la tutela. Governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria), i quali mantengano l'aspetto o i connotati d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;
- l) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani o di centri storici, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico – documentale e connotati ambientali d'insieme, ovvero, qualora ne abbiano i caratteri, anche le frazioni, intese come località abitate non capoluogo di comune;
- m) borghi: insediamenti storici di modesta entità, di natura prevalentemente agricola-rurale, a suo tempo edificati per esigenze strategiche o economiche, dotati di autonomia economica e funzionale e aventi caratteri di monumento storico ai sensi della lettera o);
- n) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, conventi, abbazie, fortificazioni;
- o) monumenti storici: edifici o gruppi di edifici, anche di non particolare pregio architettonico, caratterizzati da un alto valore artistico, culturale o ambientale;
- p) patrimonio culturale immateriale: quello definito dall'articolo 2 della Convenzione UNESCO ratificato con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale);
- q) interventi di conservazione: quelli finalizzati al mantenimento del valore urbano delle città storiche e della loro identità e autenticità, con riguardo sia al livello materiale, attinente al patrimonio edilizio, sia al livello immateriale, attinente al patrimonio culturale immateriale di cui all'articolo 19;
- r) interventi di valorizzazione architettonica: le opere finalizzate alla manutenzione ordinaria o straordinaria, alla riduzione dei caratteri di degrado di cui alla lettera a), al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici o di ambiti caratteristici, all'eliminazione di elementi non originari o contrastanti con l'insieme architettonico o urbano, alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche – architettoniche;
- s) interventi di valorizzazione urbana: l'insieme delle operazioni volte a preservare i valori autentici del centro storico e promuovere nel contempo lo sviluppo del contesto, inteso come organismo unitario di edifici, spazi aperti e paesaggio rurale, in riferimento alle caratteristiche morfologiche, funzionali e strutturali;
- t) interventi di rivitalizzazione: quelli volti alla ricerca di funzioni appropriate che, partendo dai bisogni sociali e nel rispetto dei valori e significati del luogo, consentano l'evoluzione economica, sociale e culturale secondo le nuove esigenze e in coerenza con il modo di vivere contemporaneo;
- u) interventi sovvenzionati: quelli posti in essere da soggetti pubblici a totale carico di risorse pubbliche, anche cofinanziate da programmi comunitari, diretti alla realizzazione di opere pubbliche relative a servizi, impianti e infrastrutture ovvero alla realizzazione di immobili per alloggi sociali da destinare alla locazione, all'acquisto della prima casa o alla fruizione delle fasce disagiate;

- v) interventi agevolati: quelli posti in essere da soggetti pubblici o privati, con contributi pubblici in conto interessi o in conto capitale e con benefici o agevolazioni, compresi quelli destinati a opere comprese nei programmi urbani complessi e quelli destinati ad alloggi sociali realizzati attraverso l'acquisto e il recupero di immobili degradati;
- w) interventi convenzionati: quelli posti in essere da soggetti pubblici o privati con benefici fiscali, anche previsti da leggi statali, regionali o comunitarie, da destinare alla vendita o alla locazione alla generalità dei cittadini e per i quali apposite convenzioni con i comuni determinano le condizioni di realizzazione o il prezzo di cessione o i canoni di locazione;
- x) programmi urbani complessi: quelli da realizzare con il concorso di risorse pubbliche e private, compresi quelli previsti dalla legislazione statale o regionale o dalle iniziative comunitarie, caratterizzati da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alle operazioni di cui alla lettera c), ovvero alla realizzazione, recupero o adeguamento di urbanizzazioni primarie e secondarie o alla infrastrutturazione di quartieri degradati, posti in essere con la partecipazione obbligatoria di soggetti pubblici e privati;
- y) sicurezza urbana: l'insieme delle condizioni di contrasto agli elementi in grado di compromettere o indebolire la vivibilità o l'uso del sistema urbano, diversi da quelli relativi a sicurezza sismica e idrogeologica come salvaguardia della salute, prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, controllo del territorio e dei trasporti attraverso sistemi intelligenti, sistemi di illuminazione appropriata e videosorveglianza, controllo interno ed esterno delle scuole attraverso sistemi di allarme, monitoraggio e simili, accesso ai servizi, partecipazione dei cittadini;
- z) sistema connettivo: insieme degli spazi non costruiti che assolvono a un ruolo di coesione del tessuto edilizio ed urbano, distinti in spazi di relazione-collegamento e spazi di relazione-sosta.

Art. 5

(Qualità urbana e indicatori urbani)

1. Ai fini della presente legge la qualità urbana è commisurata al grado di soddisfacimento dei bisogni, che si valuta attraverso il controllo dei requisiti e delle prestazioni, in funzione delle esigenze base dei cittadini. I requisiti base, le prestazioni e le esigenze base sono definiti, ordinati e mutuamente correlati nella Matrice della qualità di cui all'Allegato A alla presente legge, che riguarda la qualità globale, riferita a tutto il processo realizzativo, ed è adottata, in quanto compatibile con le condizioni fisiche e contestuali, per tutti gli interventi finanziati a norma della presente legge. Le eventuali divergenze da essa debbono essere adeguatamente motivate in sede di progetto.

2. Ai fini di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), i nuclei abitati di cui all'articolo 4, comma 2, lettere k), l), m), n), o), nonché le proposte progettuali finalizzate al loro recupero o rinnovo sono individuati nelle loro peculiarità, attraverso indicatori in grado di tener conto delle risorse territoriali, delle caratteristiche e delle tradizioni locali che hanno conferito ai nuclei medesimi una particolare identità urbana o territoriale. Si assumono come indicatori di qualità a livello urbano:

- a) l'elevato valore ambientale - paesaggistico interno;
- b) l'impianto urbano originario ed interpretazione della maglia urbana;
- c) l'integrità storico-costruttiva;
- d) la presenza di un patrimonio storico-costruttivo di notevole pregio e percepito dalla comunità quale valore identitario;

e) la presenza di vincoli paesaggistici presenti nell'area ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Si assumono come indicatori di qualità a livello progettuale:

- a) il riferimento a beni storico - artistici - architettonici riconosciuti all'interno del centro storico;
- b) l'incisività ai fini strategici di riequilibrio urbano o territoriale;
- c) il riuso funzionale della memoria storica e delle tradizioni o il riferimento a complessi architettonici testimonianze di insediamenti antichi, recuperabili con nuove funzioni;
- d) il miglioramento dei requisiti di sicurezza e accessibilità;
- e) l'efficacia nei confronti delle politiche abitative o della coesione sociale.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere aggiornati dalla Regione sulla base dei principi generali di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Le politiche urbane nei centri storici)

1. Nelle politiche volte allo sviluppo del proprio territorio la Regione Calabria considera la dimensione urbana come livello strategico per innescare processi di crescita a lungo termine, idonei a produrre benessere e occupazione.

2. Le politiche urbane riguardanti il recupero e il rinnovo urbano sono attuate attraverso un approccio integrato, che per gli interventi sui centri storici comprende simultaneamente la dimensione sociale, economica e ambientale delle città.

3. Le strategie di sviluppo sostenibile dei centri storici sono incentrate sulle seguenti priorità:

- a) crescita intelligente;
- b) crescita sostenibile;
- c) crescita inclusiva.

4. Ai fini della crescita intelligente la Regione:

- a) adotta i principi e gli obiettivi contenuti nella Strategia regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014 - 2020 (S3), approvata con delibera di Giunta regionale n. 302 del 11 agosto 2015;
- b) incentiva la localizzazione nei centri storici dei programmi di ricerca e innovazione previsti nella medesima Strategia regionale e favorisce le iniziative private in tal senso;
- c) promuove l'ammodernamento e la localizzazione di scuole e di istituti o iniziative di ricerca;
- d) coordina e raccorda tutte le iniziative nel settore, coerenti con gli obiettivi tematici del Piano Operativo Regionale della Calabria 2014 - 2020 e connesse all'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali.

5. Ai fini della crescita sostenibile, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione persegue gli obiettivi definiti nell'Agenda Urbana Europea e nel Programma Operativo Regionale della Calabria 2014 - 2020, nonché le politiche urbane di cui al comma 2.

6. Ai fini della crescita solidale la Regione:

- a) persegue una strategia sugli alloggi sociali, come specificata dall'articolo 7;

- b) favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale nei centri storici. A tal fine, definisce percorsi per l'avviamento di attività condivise e forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione locale;
- c) persegue la coesione sociale, come definita dall'articolo 8.

Art. 7

(Le politiche abitative nei centri storici)

1. La Regione favorisce l'accessibilità ad alloggi dignitosi in quanto diritto fondamentale e condizione preliminare per l'accesso ad altri diritti.
2. Le disponibilità dei fondi di cui all'articolo 28 possono essere destinate al finanziamento di programmi di alloggi sociali nei centri storici, prevalentemente con interventi di recupero o di acquisto e recupero di alloggi degradati. I programmi possono essere attuati anche in relazione alle politiche abitative regionali o ad eventuali programmi comunitari o nazionali di interesse del settore.
3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi pubblici con gli interventi attuati o da attuare nei centri storici con risorse private. Gli interventi abitativi riguardano sia le superfici con destinazione residenziale sia quelle con destinazioni funzionali alla residenza, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i).
4. La Regione assicura inoltre il raccordo degli interventi abitativi con le politiche comunitarie e con la programmazione dei fondi strutturali europei, al fine di realizzare le strategie di inclusione sociale ivi previste, anche attraverso processi di riqualificazione urbana e altri interventi di politiche abitative.
5. La Regione determina le quote, per un importo non inferiore al due per cento dei finanziamenti di cui all'articolo 30, al fine di sopperire alle esigenze più urgenti nel settore dell'edilizia residenziale, anche in conseguenza di pubbliche calamità.
6. La Regione dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti attuatori privati, nonché di finanziamenti a totale carico pubblico a soggetti attuatori pubblici, per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata con tipologia idonea o per l'adattamento alle esigenze di assegnatari o acquirenti disabili ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone disabili in gravi condizioni o con ridotte o impedito capacità motorie.
7. Gli alloggi sociali realizzati con gli interventi di cui al presente articolo e finanziati ai sensi dell'articolo 30 sono assegnati prioritariamente ai precedenti eventuali occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell'assegnazione. Soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati nell'ambito delle graduatorie ordinarie o con le eventuali riserve di legge.
8. I soggetti attuatori di cui all'articolo 9 assicurano, anche mediante appositi accordi con i comuni, la ricollocazione, anche temporanea, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla

propria sistemazione abitativa, i comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata le spese derivanti dall'applicazione del comma 9 sono ammissibili a titolo di contributo in caso di soggetti attuatori privati, ovvero a titolo di finanziamento in caso di soggetto pubblico.

10. Il comune, nell'esaminare i progetti di cui all'articolo 20, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 8 del presente articolo.

11. La Regione Calabria definisce l'alloggio sociale come Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG) ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dell'articolo 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e del Protocollo 26 allegato al TFUE, e provvede affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.

Art. 8

(La coesione sociale nei centri storici)

1. In conformità al principio di sussidiarietà, al fine di favorire la coesione sociale, nonché ai fini di cui agli articoli 8, comma 3, 10 e 13, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), ove necessario per le condizioni di contesto e di popolazione, la Regione promuove, presso i comuni, l'attivazione, preferibilmente all'interno del centro storico o in aree ad esso direttamente o funzionalmente connesse, di uno Sportello del cittadino del centro storico, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione dei propri diritti.

2. Lo Sportello ha funzioni di:

- a) ufficio relazioni con il pubblico per il centro storico (URP centro storico);
- b) ufficio relazioni sociali per il centro storico.

3. Quanto alle funzioni di cui al comma 2, lettera a), lo sportello rilascia informazioni sul funzionamento dei servizi pubblici, sulle attività culturali, sportive, ricreative della città ed in particolare del centro storico, accoglie richieste in materia di assetto del territorio o di servizi educativi e scolastici comunali, fornisce servizi anagrafici e accoglie suggerimenti, segnalazioni e reclami, rilascia le credenziali per accedere ai servizi online del comune.

4. Quanto alle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo sportello cura essenzialmente l'integrazione sociale, si rivolge ad adulti, anziani, disabili, minori e genitori, famiglie in difficoltà e persone in particolare disagio, costituisce lo strumento per avere informazioni e consigli sui servizi sociali e assistenziali del comune, di altri enti e del privato sociale. In particolare informa su:

- a) sostegno economico mediante contributi o altre agevolazioni per singoli o nuclei familiari in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo;
- b) interventi domiciliari svolti da operatori qualificati per aiutare persone e famiglie con problemi di autonomia e autosufficienza;
- c) interventi di integrazione sociale rivolti a minori, anziani soli e adulti con necessità di socializzazione e sostegno relazionale;

- d) servizi residenziali e semiresidenziali come case di riposo e protette per anziani, comunità alloggio e gruppi famiglia per adulti e minori, centri diurni per anziani, strutture di pronta accoglienza per persone senza alloggio;
- e) norme, diritti e doveri, iniziative e possibilità per l'immigrazione e gli immigrati.

5. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1. Le relative funzioni sono svolte nell'ambito dell'ordinamento degli uffici già in essere. Per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti l'istituzione dello Sportello, ovvero la deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la sua istituzione, è condizione necessaria ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 30, comma 1.

Art. 9 *(Soggetti attuatori)*

1. I soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti nella presente legge possono essere pubblici, privati o congiuntamente pubblico – privati.
2. Per contenere e integrare l'investimento pubblico mediante l'apporto di risorse private, le misure e gli interventi possono incentivare la partecipazione di soggetti privati in relazione alle diverse tipologie d'interventi di cui all'articolo 29.
3. Nei programmi urbani complessi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera x) è obbligatoria la presenza di soggetti privati, che partecipano con propri investimenti per la realizzazione di interventi funzionali agli obiettivi del programma e con l'apporto di risorse aggiuntive per la realizzazione di opere o di fini pubblici.
4. La Regione interviene direttamente come soggetto attuatore degli interventi espressamente individuati e programmati con la delibera di cui all'articolo 30, comma 2, di norma nei casi in cui gli interventi interessino i territori di più Province. La Regione può delegare l'attuazione o la gestione degli interventi attraverso accordi di partenariato o convenzioni.
5. Gli enti locali territoriali intervengono come soggetti attuatori degli interventi di propria competenza, programmati e assegnati con la delibera di cui all'articolo 30, comma 2.
6. I comuni intervengono nell'azione di rivitalizzazione dei centri storici con la realizzazione di servizi e infrastrutture, misure di sostegno, incentivi e iniziative di promozione e di coordinamento. Possono inoltre essere individuati come soggetti attuatori diretti di interventi pubblici a totale carico dei fondi pubblici o con il concorso di risorse private. I comuni possono effettuare interventi di politiche abitative nei centri storici, oltre alla manutenzione, recupero e gestione del patrimonio abitativo di proprietà, nonché partecipare con interventi sovvenzionati nell'ambito di programmi urbani complessi.
7. Le ATERP e gli enti regionali di edilizia abitativa possono essere individuati come soggetti attuatori di interventi pubblici nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata o di programmi urbani complessi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera x) a totale carico dei fondi pubblici o con il concorso di risorse private, nonché nell'ambito dell'edilizia agevolata e convenzionata. In tale qualità effettuano gli interventi abitativi ovvero di infrastrutturazione e servizio. Ai programmi complessi possono partecipare con interventi autonomi o altrimenti finanziati. Le ATERP

operano in qualità di Aziende territoriali, secondo quanto previsto dalla legge di istituzione e dalle norme regionali.

8. I Gruppi di azione locali (GAL) possono essere soggetti attuatori negli interventi di cui agli articoli 17 e 18, in quelli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n) e negli interventi di rafforzamento del turismo rurale.

9. I soggetti privati che operano nell'ambito di interventi nei centri storici rispondenti alle finalità di questa legge sono:

- a) privati singoli o associati;
- b) imprese di costruzione e loro consorzi;
- c) cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
- d) cooperative di abitazione e loro consorzi;
- e) cooperative di produzione e lavoro e imprese consorziate ovvero riunite in associazione;
- f) altri soggetti economici e sociali e investitori istituzionali.

10. I soggetti di cui al comma 9 possono operare in regime di libero mercato, ovvero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, in regime agevolato o convenzionato, per tutti gli interventi e le azioni previsti dalla presente legge, esclusi quelli di edilizia sovvenzionata.

11. I soggetti di cui alle lettere a) e f) del comma 9 possono operare nell'ambito di programmi urbani complessi in regime di edilizia convenzionata o libera, anche con interventi non edilizi.

12. I soggetti privati che intendono partecipare ai programmi urbani complessi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera x), forniscono idonee garanzie sul piano economico, tecnico e gestionale. Analoghe garanzie sono fornite dai soggetti privati che fruiscono delle misure previste per le iniziative di cui alla presente legge.

Art. 10 *(Partenariato)*

1. La Regione favorisce la partecipazione della società civile secondo i principi del codice europeo di condotta sul partenariato, stabilito con Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014.

2. Il partenariato di cui al comma 1 include i seguenti partner:

- a) le autorità locali e gli organismi competenti in considerazione dell'uso previsto delle risorse;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, i GAL regionali o le loro associazioni, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;
- d) i soggetti che possono influenzare significativamente l'attuazione dei programmi ovvero che possono risentire dei loro effetti senza riuscire a influenzarli, in particolare le comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale.

3. La Regione favorisce il partenariato pubblico-privati (PPP), secondo la definizione dell'articolo 2 del Regolamento 1303/2013 dei fondi strutturali europei, in programmi complessi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera x), o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi

pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale.

4. La Regione assicura a tutti i soggetti partecipanti le informazioni sul coinvolgimento dei partner e quelle sulle varie fasi di attuazione dei programmi e sulla valutazione della loro efficacia.

CAPO II

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

Art. 11

(Classificazione e individuazione delle unità urbane)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni effettuano una classificazione finalizzata a:

- a) determinare le unità di paesaggio edificato e non edificato rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da k) a o), con l'indicazione della qualità morfologica urbana e dell'eventuale interesse storico-documentale, etnografico, artistico, ambientale, naturalistico;
- b) individuare gli indicatori urbani di cui all'articolo 5, utili alla caratterizzazione del centro storico complessivo;
- c) stabilire i connotati storici, architettonici, urbanistici, ambientali delle unità paesaggistiche ed elencarne le eventuali opere d'arte, gli edifici o i complessi monumentali;
- d) rilevare l'eventuale inclusione dei beni di cui alla lettera a) in parchi naturali di interesse nazionale o regionale ovvero in siti di interesse comunitario;
- e) rilevare l'appartenenza dei beni di cui alla lettera a) a siti di notevole interesse pubblico ai sensi della normativa vigente, ovvero all'elenco contenuto nella delibera, relativa ai centri storici calabresi, pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria n. 44 del 10 febbraio 2011, ovvero ad aree o piani speciali di valorizzazione promossi dalla Regione.

Art. 12

(Censimento e catalogazione)

1. Nel rispetto delle competenze di cui al d. lgs. 152/2006 e del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 quinquies del medesimo decreto, la Giunta regionale promuove sia la classificazione di cui all'articolo 11, sia il censimento e la catalogazione del patrimonio immobiliare d'interesse storico e ambientale, da eseguirsi a cura dei comuni.

2. Il censimento e la catalogazione riguardano il patrimonio edilizio dei centri storici e degli insediamenti minori, classificato ai sensi dell'articolo 11, dei quali sono finalizzati a determinare il valore storico-artistico. Essi costituiscono approfondimento della classificazione medesima e sono realizzati con la schedatura degli elementi di interesse storico, artistico e ambientale, con relativa rappresentazione fotografica e individuazione su mappa catastale.

3. Con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2, sono finanziati, sulla base delle proposte dei comuni, gli interventi di catalogazione relativi ai beni classificati ai sensi dell'articolo 11.

4. La catalogazione è effettuata con l'utilizzo di adeguate figure professionali in possesso di laurea in discipline attinenti, quali discipline artistiche, storia, archeologia, conservazione e scienze di beni culturali, diagnostica e restauro, architettura e lauree equipollenti. La catalogazione è effettuata dai comuni con procedure ad evidenza pubblica, secondo criteri stabiliti dagli appositi avvisi pubblici in relazione a competenze specifiche, caratteristiche e importanza dell'affidamento e sulla scorta di curricula formativi e professionali.

Art. 13

(Procedure di catalogazione, potere sostitutivo e sistema informativo)

1. I comuni elaborano una scheda complessiva dei beni classificati ai sensi dell'articolo 11, comprendente anche aree libere, piazze, spazi verdi con relativa piantumazione e relazione con il paesaggio circostante.

2. La scheda di rilevamento da adottare è uniforme per tutti i comuni sulla base del modello di scheda di catalogazione elaborata dall'Ufficio centrale di catalogo del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC). I dati raccolti a seguito della catalogazione confluiscono all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) presso il MIBAC tramite la Direzione regionale MIBAC della Calabria. I dati sono utilizzati anche per il rilevamento della vulnerabilità sismica ai sensi dell'articolo 24, comma 5, ovvero nell'ambito del programma Centri storici e rischio Sismico (Csrs) relativo al rilievo del patrimonio edilizio storico esposto al rischio sismico, promosso dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I comuni assegnatari dei finanziamenti provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro diciotto mesi dalla delibera di assegnazione del finanziamento. Decorso inutilmente tale termine, la Regione assegna un termine ulteriore non superiore a novanta giorni, scaduto il quale nomina un commissario ad acta, il quale adotta, nel termine perentorio di novanta giorni, i provvedimenti necessari a rimuovere gli impedimenti o ultimare la procedura. Decorso inutilmente tale ulteriore termine i finanziamenti decadono e confluiscono nel fondo di cui all'articolo 28.

4. Previo accordo con il Segretariato regionale MIBACT Calabria, la Regione promuove la realizzazione delle attività esecutive conseguenti alla catalogazione, attraverso la costruzione e implementazione del Sistema informativo dei centri storici e la validazione dei dati che sono parte integrante del sistema dello stesso.

5. Il Sistema informativo è realizzato in conformità alle normative nazionali e agli standard di trasferimento dei dati catalografici e dei relativi allegati multimediali e riferimenti territoriali ed è coerente con il Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane, di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2002. Il dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e beni culturali è incaricato del coordinamento, della catalogazione, nonché delle operazioni attuative ad essa inerenti di competenza regionale e dell'interscambio dei dati utili all'individuazione e alla realizzazione del sistema storico insediativo di cui all'articolo 3.

6. È assicurato l'accesso gratuito ai dati catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad alimentare il sistema, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali. Le attività di verifica e validazione sono effettuate sulla base di metodologie e modalità

concordate tra il MIBAC ed il dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e individuate in riferimento agli standard definiti a livello nazionale.

Art. 14

(Promozione dei centri storici)

1. I comuni promuovono i centri storici in quanto elementi strategici della valorizzazione urbana, anche al fine di elaborare una strategia di marketing territoriale per attrarre flussi turistici attorno al patrimonio artistico e culturale del territorio.
2. Ai fini del comma 1 le attività diagnostiche e quelle per la produzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, possiedono un carattere di alto valore storico-scientifico ai fini didattici e promozionali e sono corredate da dossier fotografici ed elaborati grafici a carattere tematico.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziabili ai sensi della presente legge e sono attuate con le procedure di cui agli articoli 12, comma 4, e 13, comma 3.

Art. 15

(Ambiti di degrado)

1. I comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come "A" ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), ovvero ad esse assimilate dai rispettivi strumenti urbanistici, le aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base di almeno tre dei seguenti criteri:
 - a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;
 - b) pericolo di crolli;
 - c) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;
 - d) perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale;
 - e) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;
 - f) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni.
2. La perimetrazione può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza, alle dotazioni di livello urbano, alle infrastrutture e servizi, ai parcheggi, la cui realizzazione non sia possibile o sufficiente o conveniente all'interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004.

3. Il comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall'articolo 20, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata.

Art. 16

(Disciplinare degli interventi sul patrimonio storico costruito)

1. Al fine di garantire la conservazione degli insediamenti urbani storici e del patrimonio storico costruito del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della l.r. 19/2002, gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza, riguardanti i centri storici, attuati ai sensi della presente legge, sono sottoposti al Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito, approvato dalla Giunta regionale della Calabria con delibera n. 166 del 6 aprile 2012.

2. La Giunta regionale è delegata a modificare o aggiornare il disciplinare di cui al comma 1 in relazione a innovazioni tecnologiche o di processo, ovvero relative a modalità costruttive.

Art. 17

(Rivitalizzazione dei centri montani e rurali. Rete sentieristica regionale)

1. Ai fini della salvaguardia delle risorse ambientali e del paesaggio rurale, della rivitalizzazione dei centri montani e delle aree interne, nonché della crescita del turismo e delle attività produttive sostenibili, la Regione promuove lo sviluppo e la sistemazione della rete sentieristica regionale, mediante:

- a) la sistemazione, la dotazione di segnaletica e la digitalizzazione dei sentieri;
- b) l'uso turistico sostenibile del territorio attraverso il trekking, lo sci di fondo e le altre attività turistiche praticate in temi specifici che interessano la natura;
- c) le attività turistiche o produttive legate al territorio, nonché la produzione e l'uso di energie alternative per tutti gli scopi ad esse inerenti;
- d) i centri abitati sparsi sul territorio che costituiscono i nodi della rete e possono ospitare i necessari centri di servizi, di gestione e di monitoraggio, nonché laboratori di ricerca e sperimentazione, centri di formazione specialistica per la green economy, l'efficienza energetica, l'accessibilità del territorio e il turismo.

2. La rete interessa numerosi centri del sistema storico insediativo calabrese, valorizzandone le tradizioni artigiane ed enogastronomiche, nonché le minoranze etniche e linguistiche. Le azioni per lo sviluppo della rete sentieristica, avente valore strategico per la rivitalizzazione delle aree montane e collinari, possono riguardare:

- a) le iniziative di cui all'articolo 19, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riacquisizione e promozione del patrimonio;
- b) lo sviluppo del turismo rurale;
- c) la salvaguardia delle risorse ambientali e culturali delle aree interne, del paesaggio rurale e dell'ambiente naturale fisico e umano;
- d) il consolidamento e la messa in sicurezza dei sentieri e delle pendici interessate;
- e) il riuso e la rivitalizzazione dei centri abitati;
- f) la promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'utilizzazione degli open data per il monitoraggio territoriale e per gli altri scopi inerenti il presente articolo, come servizio digitale di base, anche ai fini della realizzazione dell'Agenda digitale europea;

g) la produzione e l'uso di energie a basso impatto ambientale per scopi territoriali.

3. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti di cui al comma 6, definisce con delibera la rete sentieristica calabrese e ne chiede l'inserimento come infrastruttura verde nella Rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

4. In conformità alla direttiva Habitat la presente legge intende garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, anche ai sensi dell'articolo 19. Soggetti privati possono essere proprietari dei siti e delle aree candidate a Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

5. La Regione promuove il riconoscimento dell'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche ai sensi dell'articolo 10 della direttiva. A tal fine mantiene e sviluppa tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

6. Gli interventi della Regione di cui al presente articolo possono essere realizzati d'intesa, ovvero attraverso accordi di partenariato o convenzioni, con i Parchi nazionali istituiti in Calabria, i Parchi regionali, i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le associazioni ambientaliste e gli altri organismi legati al territorio ovvero gli altri soggetti di cui all'articolo 10.

Art. 18

(Rivitalizzazione dei centri costieri. Adeguamento dei requisiti di benessere)

1. Al fine di adeguare i requisiti di benessere e di salute dei centri storici costieri e di quelli in cui il centro abitato moderno si è sviluppato o trasferito in prossimità del mare, la Regione promuove i provvedimenti, le azioni e gli interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento marino causato dal riversamento dei liquami a causa di rotture o gestione inadeguata degli impianti di depurazione.

2. Per far fronte all'emergenza del sistema di depurazione regionale e al fine di ripristinare i requisiti di balneabilità e le prospettive di sviluppo sostenibile delle coste calabresi, con priorità per le aree di criticità della costa tirrenica, la Giunta Regionale, con la delibera di cui all'articolo 30, sentite le associazioni ambientaliste ed altri eventuali partner di cui all'articolo 10, definisce un programma di efficientamento e adeguamento degli impianti di depurazione e di scarico delle acque nei comuni costieri, finalizzato a:

- a) adeguare il servizio di depurazione alla normativa comunitaria (direttiva 91/271/CEE), prevedendo il trattamento terziario di abbattimento dell'inquinamento organico con disinfezione finale nelle aree ad alta valenza turistica appositamente individuate con la stessa delibera, e il trattamento secondario nelle restanti aree;
- b) separare le acque bianche dalle nere impedendo l'eccessiva portata nei depuratori conseguente alle forti piogge;
- c) dotare tutti gli impianti di un sistema per la raccolta di oli e grassi che vengono trattenuti dal depuratore evitando che finiscano in mare;

d) munire, ove necessario, gli impianti di condotte a mare;
e) favorire, attraverso misure di incentivazione, l'assunzione di personale specializzato e la formazione del personale già addetto agli impianti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati:

- a) secondo i programmi regionali, statali o comunitari già in essere o che saranno avviati;
- b) ai sensi della presente legge, con azioni e finanziamenti anche integrativi.

4. A cura del dipartimento regionale competente in materia di ambiente e territorio, gli interventi finanziati ai sensi della lettera b) sono coordinati con quelli finanziati ai sensi della lettera a), nel rispetto delle competenze specifiche delle rispettive strutture interessate.

5. I fondi regionali non utilizzati nei termini fissati dai relativi programmi, salvo le proroghe da concedere previa verifica dell'adeguamento prestazionale conseguente all'intervento, confluiscono senza ulteriori provvedimenti nel fondo di cui all'articolo 28. I fondi statali non utilizzati nei termini confluiscono nel fondo di cui all'articolo 28 d'intesa con il Ministero competente.

6. Contestualmente al programma di cui al comma 2 la Giunta regionale stabilisce un piano straordinario di manutenzione degli impianti e di contrasto agli scarichi non allacciati o abusivi ed ai versamenti illegali di fanghi di lavorazione industriale nei corsi d'acqua.

Art. 19

(Interventi per il recupero e la salvaguardia delle culture)

1. La Regione Calabria si pone l'obiettivo della salvaguardia del suo patrimonio culturale. A tale fine la Regione fa propria la definizione di patrimonio culturale immateriale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera p), includendovi le prassi e le espressioni riguardanti la natura, gli spazi rurali e le colture tipiche, la cultura gastronomica e culinaria, e in genere tutto ciò che rappresenta storicamente il modo di vivere delle popolazioni legato al paesaggio naturale e umano calabrese, qualora questi elementi rivestano i caratteri individuati dalla Convenzione UNESCO.

2. I comuni adottano iniziative e misure organiche volte a recuperare e a valorizzare tutte le forme di cultura locale di cui al comma 1, comprese quelle legate alle minoranze etniche e linguistiche e ai dialetti. Se localizzate nei centri storici o in aree ad essi funzionali, le iniziative sono considerate a tutti gli effetti come interventi nei centri storici e, in quanto tali, finanziabili ai sensi dell'articolo 29. Gli interventi possono essere volti a:

- a) contrastare la perdita della memoria culturale;
- b) favorire la rivendicazione della propria identità e la coesione sociale;
- c) diffondere la cultura come risorsa primaria non solo con riguardo al patrimonio materiale ma anche a quello immateriale.

Sono escluse dall'applicazione del presente comma le sagre e le manifestazioni che non siano strettamente funzionali ai criteri di cui al presente articolo e non siano ricomprese in progetti organici. Sono invece compresi gli eventi, comunque denominati e programmati, espressione di cultura locale storicamente consolidata e che costituiscono elemento tipico della cultura locale non altrove riproposto.

3. Per le finalità di cui al comma 2 sono preferite le iniziative coerenti con le priorità o le aree di innovazione della Strategia regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014 – 2020, approvata con delibera di Giunta Regionale dell'11 agosto 2015, numero 302. Ove possibile, le iniziative di cui al presente comma sono collegate con quelle di cui all'articolo 21.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce, con apposita delibera, una struttura regionale per la documentazione del patrimonio culturale immateriale regionale, anche in coordinazione con le attività di cui all'articolo 17, comma 5. Con la stessa delibera la Giunta istituisce la Lista regionale del patrimonio culturale immateriale, con i criteri di cui al comma 1. Un'apposita sezione della Lista individua gli elementi del patrimonio culturale immateriale a rischio di estinzione.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, allo scadere di ogni anno i comuni interessati possono richiedere alla Regione la selezione degli elementi culturali da ricomprendere nella Lista di cui al comma 4.

6. Effettuata la selezione, la Regione iscrive gli elementi culturali ritenuti meritevoli nella Lista di cui al comma 4 e può richiedere al Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO l'iscrizione degli elementi medesimi nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

7. I programmi, i progetti e le attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché tutte le altre iniziative locali adottate in attuazione dei principi della Convenzione UNESCO sono inserite in una sezione della Lista regionale denominata Progetti per la salvaguardia delle culture regionali.

Art. 20

(Progetti d'intervento negli ambiti di degrado)

1. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza, ovvero di attuare interventi di recupero organici e complessivi ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 15, fatti salvi eventuali provvedimenti conseguenti ad ordinanze sindacali indifferibili e urgenti, possono essere predisposti appositi progetti di intervento da parte di soggetti pubblici o privati, questi ultimi individuati tra quelli indicati al comma 9 dell'articolo 9.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1 hanno le caratteristiche di programma urbano complesso di cui all'articolo 29, comma 2. Sono compresi in particolare i contratti di quartiere, così come definiti dalla legge 8 febbraio 2001 n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione) e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 2552 del 27 dicembre 2001.

3. I progetti d'intervento di iniziativa privata possono essere adottati dal comune, anche attraverso una conferenza di servizi, previa verifica dei presupposti minimi fissati dal comune stesso in base alla legge e alla conformità al piano regolatore generale (PRG). I progetti debbono contenere, oltre alle informazioni e agli elaborati richiesti secondo la loro natura e il grado di approfondimento, l'indicazione degli obiettivi generali e specifici del programma, delle ricadute sul contesto in termini di requisiti e di risultati attesi e del processo di partnership con gli altri soggetti coinvolti, nonché il cronoprogramma.

4. I soggetti privati promotori dell'iniziativa di cui al comma 3 vengono individuati dai comuni previa apposita manifestazione d'interesse ad evidenza pubblica.

5. L'adozione dei progetti d'intervento di cui al presente articolo contiene la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere.

Art. 21

(Attività artigianali e commerciali, botteghe storiche e antichi mestieri)

1. I comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali, la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione, nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla normativa vigente.

2. Qualora le imprese commerciali operino nei settori dei beni di uso corrente o di pubblico servizio, esse vengono ricomprese fra le imprese di vicinato per le politiche abitative. Il recupero e la rifunzionalizzazione dei locali destinati a tali attività possono essere incentivati nell'ambito della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica come superfici funzionali alla residenza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i).

3. Le misure per le attività di cui al comma 2 possono rientrare nei finanziamenti ai comuni da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento di cui all'articolo 20. I comuni possono privilegiare la destinazione ai fini del presente articolo delle superfici extraresidenziali degli organismi abitativi oggetto di intervento.

4. Nell'ambito delle misure di sostegno previste dalla presente legge la Regione può concedere a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1 contributi, in misura non superiore al 50 per cento, in forma attualizzata per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto o ristrutturazione dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse.

5. Con la delibera di cui all'articolo 30 la Regione stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 4, comunque non cumulabili tra loro e con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese sono concessi nei limiti di cui alla vigente normativa comunitaria in materia di fondi strutturali.

6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo le attività di commercio all'ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.

7. I contributi di cui al comma 4 sono concessi, in ordine decrescente di priorità e di entità, alle botteghe antiche, alle botteghe storiche, alle botteghe e agli altri esercizi. Ai fini dell'attuazione del presente comma si definiscono:

a) bottega: un piccolo esercizio commerciale, generalmente affacciato sulla pubblica via e composto da un ambiente deputato alla vendita, eventualmente integrato da un adiacente locale artigianale dove si lavorano le merci e si esercitano antichi mestieri;

b) bottega storica: una bottega tradizionale, presente sul territorio da almeno 50 anni, che costituisca una testimonianza di tradizione e di radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini;

c) bottega antica: una bottega presente sul territorio da oltre cento anni, che conserva arredi, decori artistici o vetrine ornamentali, ovvero prodotti artigianali eseguiti come nei secoli passati anche se con tecnologie moderne.

Le iniziative artigianali e commerciali possono riguardare sia nuove attività imprenditoriali da localizzare nel centro storico sia il potenziamento o il trasferimento di attività ivi esistenti.

8. I contributi di cui al comma 4 sono concessi anche ai mercati storici e alle botteghe in cui si esercitano antichi mestieri. Nel caso di antichi mestieri estinti o a rischio di estinzione, riproposti ovvero rivitalizzati, l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui al comma 4 è innalzato fino al 65 per cento.

9. Per le iniziative di cui al presente articolo i comuni istituiscono una procedura valutativa a sportello delle richieste di contributo, al termine della quale provvedono alla richiesta di cui all'articolo 30, comma 1.

10. Al fine di tutelare le attività commerciali e artigiane a rischio di estinzione aventi un forte radicamento urbano, nonché di valorizzare e recuperare gli antichi mestieri, la Regione istituisce una Lista regionale delle botteghe storiche, da aggiornare ogni due anni con la delibera di cui all'articolo 30, comma 2, nella quale sono inseriti, con le relative caratteristiche, le botteghe, i mercati e gli antichi mestieri, di cui ai commi 7 e 8, presenti sul territorio calabrese. Le botteghe comprese nella lista sono insignite di una targa attestante il valore e lo status di bene culturale, che viene revocato al venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento.

CAPO III

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI E DELLE PRESTAZIONI URBANE

Art. 22

(Adeguamento dei requisiti)

1. Ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti, la progettazione degli interventi di cui alla presente legge considera mediante apposita relazione ed eventuali elaborati grafici, la morfologia dell'ambiente urbano circostante e i suoi requisiti, con riferimento alla Matrice della qualità prestazionale di cui all'allegato A e ai requisiti base in essa contenuti.

2. Negli elaborati progettuali sono illustrati, in termini di requisiti, sia i condizionamenti che l'ambiente circostante genera nei confronti dell'ambito edilizio o urbano oggetto dell'intervento proposto, sia l'influenza dell'ambito stesso sul suo contesto.

3. In apposita relazione sono individuati i risultati attesi dall'attuazione dell'intervento. Tali risultati saranno oggetto di valutazione preventiva, in itinere e finale conformemente alla Matrice della qualità di processo di cui all'allegato A.

Art. 23

(Sicurezza nei centri storici)

1. La sicurezza, quale prerequisito essenziale delle strategie d'intervento previste dalla presente legge, è perseguita, attraverso il miglioramento dei requisiti urbani relativi alla gestione delle infrastrutture e servizi e di quelli relativi all'ambiente fisico naturale e costruito, nelle seguenti varie forme:

- a) sicurezza statica delle costruzioni;
- b) sicurezza sismica;
- c) sicurezza idrogeologica;
- d) sicurezza e controllo del territorio;
- e) sicurezza e vivibilità del territorio.

Art. 24

(Sicurezza sismica. Programmi di messa in sicurezza dei centri storici)

1. Nell'ambito degli obiettivi generali di prevenzione sismica, al fine della messa in sicurezza dei siti urbani, la programmazione regionale delle risorse promuove nei centri storici gli interventi volti ad accrescere la sicurezza del territorio e della popolazione civile nei confronti degli eventi sismici, anche nei riguardi del recupero del patrimonio esistente attraverso il miglioramento o l'adeguamento alle condizioni di sicurezza originaria degli edifici e la verifica e congruità delle caratteristiche territoriali locali.

2. Il piano regionale di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 30 stabilisce le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1 e ai programmi finalizzati a migliorare la conoscenza del rischio sismico nei centri storici nonché gli strumenti per la mitigazione dello stesso.

3. D'intesa con la direzione regionale per la Calabria del MIBAC e con il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati forniti dalle amministrazioni centrali e locali, derivanti dai programmi di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzati per definire l'esposizione e la vulnerabilità del centro storico nonché per la valutazione delle perdite attese dal patrimonio storico-culturale in caso di evento sismico.

4. I programmi sono coordinati con le iniziative di cui agli articoli 11, 12 e 13 e perseguono le seguenti finalità:

- a) diagnosi delle condizioni di rischio ed elaborazione di un sistema di priorità di intervento;
- b) riduzione e prevenzione del rischio sismico per gli edifici del centro storico.

5. Gli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 4 comprendono le analisi della pericolosità sismica di base, della vulnerabilità e della esposizione sismica, nonché la microzonazione sismica speditiva. Sono inoltre definite:

- a) la struttura urbana minima costituita dall'insieme delle componenti urbane atte a garantire una continuità di funzionamento in caso di sisma;
- b) la caratterizzazione tipologica degli edifici e l'individuazione degli edifici strategici o a maggior rischio d'uso;
- c) la schedatura delle emergenze monumentali e degli edifici individuati come critici anche per l'agibilità delle vie di fuga o soccorso.

6. Gli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 4 riguardano:

- a) il rafforzamento della sicurezza statica e la mitigazione della vulnerabilità sismica, attraverso il miglioramento delle prestazioni attese dagli edifici, anche con riguardo a situazioni di emergenza o alla possibilità che ostacolino la fuga o l'accesso dei soccorsi;
- b) i piani di comunicazione basati su campagne di informazione alla popolazione, realizzazione di sistemi di segnaletica per le situazioni di emergenza, programmi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le competenze tecniche ed organizzative.

7. Per i criteri e le modalità di attuazione dei programmi di cui al presente articolo si fa riferimento all'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile del 19 giugno 2014 e agli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile.

8. Fatti salvi gli interventi di consolidamento degli edifici esistenti, di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009 n. 617, ritenuti necessari localmente e compresi in specifici progetti, i piani per la determinazione della vulnerabilità già attivati dalla Protezione civile regionale e la conseguente programmazione di adeguamento sismico, nonché i provvedimenti o gli interventi già attivati dal Servizio sismico nazionale, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dagli altri organismi comunque preposti alla sicurezza sismica nazionale, la Giunta regionale, con la delibera di cui all'articolo 30, comma 2, adotta annualmente per gli edifici in muratura dei centri storici un piano di interventi locali o di interventi di miglioramento sismico ai sensi della medesima circolare, con la finalità di:

- a) ridurre le carenze dei collegamenti mediante incatenamenti costituiti da tiranti o catene, o mediante collegamento dei solai alle pareti murarie;
- b) incrementare la resistenza dei maschi murari mediante scuci e cucì, risarcitura di lesioni ovvero ristilatura dei giunti.

Gli interventi tecnici, nelle diverse fasi di analisi, progettazione ed esecuzione, sono attuati attraverso un approccio prestazionale basato sui requisiti stabiliti dal punto C.8 della medesima circolare, e in particolare la regolarità e uniformità di applicazione degli interventi, nonché la priorità da assegnare agli interventi finalizzati a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali o di meccanismi di fragilità.

9. Negli interventi di miglioramento, da ricomprendere nel piano di interventi locali di cui al comma 8, è data priorità a:

- a) collegamenti costituiti da catene o tiranti, riguardanti pareti sia contigue che contrapposte, in grado di ricostruire e restituire un comportamento scatolare della fabbrica muraria;
- b) collegamenti di solai in legno alle pareti in muratura, sistemi di presidio o rinforzo delle pareti murarie sottoposte all'azione di elementi spingenti, come elementi voltati o tetti spingenti non sufficientemente contrastati;
- c) presidi provvisori di consolidamento o contrasto in caso di dissesti.

10. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi di cui alla presente legge ovvero con i fondi altrimenti stanziati nell'ambito di programmi specifici regionali, nazionali o comunitari, in particolare, ove pertinenti, quelli conseguenti a provvedimenti per miglioramento o adeguamento antisismico e ad investimenti riguardanti le scuole, la riqualificazione urbana, il dissesto idrogeologico, le strade e le infrastrutture, le case popolari, i beni culturali. A cura del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, gli interventi finanziati con i fondi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli altrimenti finanziati nel rispetto delle competenze specifiche delle rispettive strutture interessate.

Art. 25
(Sicurezza idrogeologica)

1. La mitigazione del rischio idrogeologico è realizzata in conformità al Piano di assetto idrogeologico di cui alla delibera del Consiglio regionale della Calabria del 28 dicembre 2001, n.115.
2. I comuni si dotano di una caratterizzazione dei dissesti idrogeologici più rilevanti, effettuata sulla base delle attività di microzonazione e dell'incrocio con le mappe di vulnerabilità di cui all'articolo 24, con la previsione della risposta in caso di sisma per i dissesti più importanti o per le aree suscettibili di liquefazione.
3. Per quanto attiene in particolare al rischio idrologico degli abitati, sono presi in considerazione:
 - a) la sicurezza rispetto al rischio idrologico propriamente detto;
 - b) la salvaguardia della qualità dei corsi d'acqua;
 - c) l'efficienza e sicurezza dei servizi idrici urbani;
 - d) la mitigazione dell'inquinamento marino nei centri costieri.
4. I comuni possono valutare la vivibilità del centro storico anche in funzione della possibilità di circolazione, soprattutto pedonale, in caso di forte pioggia, intervenendo di conseguenza sia sul dimensionamento delle opere di drenaggio stradale sia sul tipo di pavimentazioni.
5. La Regione, sulla base del numero e della popolazione dei centri abitati che gravitano sui corsi d'acqua e dell'efficienza e del numero dei sistemi di depurazione delle acque reflue, determina i carichi inquinanti medi riversati sulle acque superficiali, da confrontare con i risultati di analisi specifiche.

Art. 26
(Sicurezza urbana e vivibilità nei centri storici)

1. Gli interventi finanziati ai sensi della presente legge sono finalizzati a creare, facendone percepire gli effetti ai cittadini utenti, condizioni di sufficiente sicurezza urbana, secondo la definizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera y).
2. La Regione favorisce l'adozione da parte dei comuni di progetti o provvedimenti volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 nell'ambito dei centri storici, con particolare riferimento:
 - a) all'utilizzo di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle aree pubbliche e delle scuole;
 - b) all'adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, con sistemi di controllo integrato e telecontrollo;
 - c) alle azioni mirate a prevenire la criminalità e ad incrementare il senso di sicurezza dei cittadini in particolare nei punti sensibili dei centri storici e delle aree a contorno o funzionalmente connesse.
3. Ai fini di cui al presente articolo i punti critici sono individuati dal comune con il concerto degli organi istituzionali preposti alla sicurezza pubblica.

Art. 27

(Accessibilità, connettività e integrabilità nei centri storici)

1. La Regione, al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, favorisce e supporta l'individuazione di aree strategiche ai margini del centro storico o all'interno di esso, in cui localizzare sistemi di accessibilità e sosta.
2. La localizzazione è effettuata sulla base di analisi tese a rilevare la domanda di sosta, distinguendo tra sosta di accessibilità (tempi medi e brevi), sosta di rimessaggio (tempi lunghi) e, ove se ne verifichi la necessità, nodi di scambio all'interno del tessuto urbano.
3. La Regione favorisce e promuove gli interventi localizzati nelle aree di cui al comma 1, finalizzati alla dotazione di parcheggi o aree di sosta compatibili con le esigenze di mobilità sostenibile e con i diversi usi urbani e dotati, ove necessario, di sistemi di accesso per il centro storico.
4. Nei centri storici maggiori gli interventi riguardano aree di sosta di superficie, ovvero autorimesse multipiano interrato e, ove possibile, fuori terra, ovvero autosilo dotate di automatismi meccanizzati.
5. I parcheggi sono attuati nel rispetto delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
6. Per le finalità della presente legge svolge un ruolo decisivo il sistema connettivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera z). Ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti, nella progettazione degli interventi che non siano di semplice manutenzione è posta un'attenzione specifica, da evidenziare negli elaborati di cui all'articolo 22, agli spazi aperti di relazione del nucleo urbano o della parte di esso direttamente o indirettamente connesso o condizionato dall'intervento proposto, con particolare riferimento alle esistenti o possibili relazioni sociali e a quelle tra residenze, attività commerciali, scuole, servizi, attrattori culturali e del tempo libero.
7. Negli elaborati di cui al comma 6 è descritta la morfologia dell'ambiente urbano circostante con l'individuazione, negli interventi complessi, dei parcheggi pubblici, esistenti o derivabili dagli interventi di cui al comma 1, nonché di strade e spazi pubblici ove compiere interventi di mitigazione del traffico.
8. Gli interventi sono progettati e attuati in modo da concorrere a realizzare quanto più possibile una comunicazione urbana, costituita da una rete continua di spazi pubblici, integrata con il sistema ambientale e ravvivata dal sistema di relazioni, anche mediante l'utilizzo delle aree libere o scarsamente utilizzate ovvero mediante l'attuazione di progetti per l'elaborazione di politiche culturali nelle aree urbane.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 28

(Norma finanziaria e gestione delle risorse)

1. In considerazione sia della completezza e organicità degli interventi previsti dalla presente legge, sia della pluralità e diversità dei soggetti beneficiari, nonché dell'esigenza di dare continuità ai flussi di spesa, sono istituiti:

- a) Il Fondo regionale di rotazione per finanziare gli interventi agevolati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c), e);
- b) Il Fondo speciale regionale per finanziare gli interventi sovvenzionati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), e).

2. La dotazione iniziale dei fondi di cui al comma 1 è stabilita, per l'esercizio 2018, in 50.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000,00 di euro per il Fondo di rotazione di cui alla lettera a) e 30.000.000,00 di euro per il Fondo Speciale di cui alla lettera b).

3. Per le successive annualità e sulla base dei rispettivi fabbisogni previsionali, la Regione provvede ad alimentare i fondi mediante ricorso a:

- a) disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio;
- b) riassegnazione delle economie derivanti dai residui di stanziamento;
- c) riassegnazione delle economie dei capitoli di spesa di parte corrente;
- d) somme derivanti da mutui debitamente autorizzati a tal fine e contratti con istituti nazionali ed europei, compresa la Banca europea degli investimenti;
- e) somme derivanti dai Fondi Strutturali Europei relativi alla programmazione in corso, appositamente previsti in progetti regionali rispondenti alle strategie approvate;
- f) rimborsi delle quote regionali erogate;
- g) risorse residuali di leggi o programmi regionali di intervento nei settori individuati dalla presente legge;
- h) quota parte dei canoni locativi percepiti;
- i) assegnazione di risorse provenienti da vendite immobiliari;
- j) risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle in favore di categorie svantaggiate, o per altri programmi o interventi individuati nella presente legge;
- k) disponibilità derivanti sia dalla revoca di finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 3, sia dalla mancata utilizzazione, nei termini prescritti, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 30.

Le disponibilità sono assegnate annualmente ai due fondi in ragione, rispettivamente, del 40 per cento al Fondo di rotazione di cui al comma 1, lettera a), e del 60 per cento al Fondo speciale di cui al comma 1, lettera b).

4. Della gestione organica dei fondi di cui al comma 1 è incaricato il responsabile del dipartimento competente in materia di bilancio, il quale, sentito il responsabile del dipartimento competente in materia di programmazione nazionale e comunitaria per determinare i rispettivi fabbisogni previsionali, fornisce alla Giunta la quantificazione delle disponibilità di cui al comma 3 ai fini dello stanziamento finale nel bilancio di esercizio dell'anno di riferimento. Entro il 30 settembre di ogni anno i responsabili dei vari centri di spesa regionale forniscono ai dipartimenti competenti in materia di bilancio e programmazione le informazioni in merito alle disponibilità finanziarie relative alle voci di cui al comma 3, nonché all'andamento dei relativi programmi. Il responsabile del dipartimento competente in materia di programmazione cura

l'istruttoria e la parte di competenza gestionale ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 30, comma. 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2018 in 50.000.000,00 di euro ai sensi del comma 2, si provvede mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa nei limiti della quota parte non ancora impegnata, con le seguenti allocazioni nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2017-2019:

a) per quanto attiene al Fondo di rotazione di cui al comma 1, lettera a), 20.000.000,00 di euro cui:

1) 10.000.000,00 di euro con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2233211, U.09.05;

2) 10.000.000,00 di euro con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 4331103, U.12.07;

b) per quanto attiene al Fondo speciale di cui al comma 1, lettera b), 30.000.000,00 di euro di cui:

1) 10.000.000,00 di euro con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 22040320, LJ-16.01;

2) 12.000.000,00 di euro con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 43020209, U.15.03;

3) 8.000.000,00 di euro con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2222107, U.10.02.

6. Per gli anni successivi si provvede, in sede di approvazione della legge di bilancio annuale di previsione e del collegato alla manovra finanziaria, con le disponibilità risultanti dalla ricognizione delle fonti di cui al comma 3 e secondo le procedure di cui al comma 4.

Art. 29

(Interventi finanziabili)

1. Ai fini della ripartizione e dell'assegnazione delle risorse, gli interventi si distinguono, secondo le definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere u), v) e w) in:

a) interventi sovvenzionati;

b) interventi agevolati;

c) interventi convenzionati;

d) programmi urbani complessi;

e) azioni e misure di sostegno.

2. Nei programmi urbani complessi, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera x), rientrano i programmi di cui all'articolo 32 della l.r. 19/2002, le iniziative di trasformazione urbana, i Programmi integrati, i Programmi di recupero urbano, i Contratti di quartiere, i Programmi innovativi in ambito urbano previsti dalla legislazione statale o comunitaria, comunque denominati, nonché le iniziative e i programmi destinati alle politiche urbane dalla programmazione comunitaria dei fondi strutturali. Rientrano altresì nella medesima categoria i progetti di intervento negli ambiti di degrado, di cui all'articolo 20.

3. Le disponibilità per le operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento degli abitanti degli immobili da recuperare, ovvero per la mobilità dell'utenza nell'ambito di programmi urbani complessi. Le

opere di cui al presente comma si considerano come destinate alla riqualificazione del centro storico, anche se non localizzate all'interno di esso.

Art. 30

(Programmazione e ripartizione delle risorse)

1. I comuni che intendono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge possono farne richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno, specificando gli interventi, le misure e le azioni che intendono avviare. Gli interventi richiesti sono corredati dal piano di fattibilità.

2. Per la ripartizione dei finanziamenti e delle misure di sostegno, con delibera da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Giunta regionale verifica le disponibilità sui fondi di cui all'articolo 28 e stabilisce le quote di risorse da destinare agli interventi di cui agli articoli 12, 24, comma 9, e 31, nonché alle riserve di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, definendone i criteri e le modalità di assegnazione.

3. Con la medesima delibera, per la ripartizione delle residue disponibilità, per ciascuno dei due fondi, la Giunta:

- a) assegna un punteggio a ciascuno degli indicatori di cui all'articolo 5, eventualmente aggiornati, per un punteggio complessivo pari a 100;
- b) attribuisce a ciascuna richiesta dei comuni il punteggio relativo al possesso di ciascuno degli indicatori nei limiti assegnati con la lettera a);
- c) secondo gli indicatori attribuiti a ciascun comune richiedente e i relativi punteggi, forma la graduatoria dei comuni che hanno fatto richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente. Per la prima applicazione della presente legge i termini e le modalità di formazione della graduatoria sono fissati dalla Giunta regionale affinché la procedura entri a regime nel primo anno utile successivo alla sua entrata in vigore;
- d) individua, nell'ambito delle disponibilità, i soggetti attuatori destinatari degli interventi secondo le richieste dei comuni in graduatoria ed effettua la ripartizione dei relativi finanziamenti;
- e) stabilisce modalità e termini di attuazione degli interventi, ivi compresa la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, per la revoca dei finanziamenti;
- f) stabilisce i criteri e le modalità, le misure e la ripartizione dei contributi di cui al comma 5 dell'articolo 20;
- g) determina tutti gli altri elementi necessari per definire la ripartizione delle risorse disponibili.

4. I finanziamenti destinati alla catalogazione di cui all'articolo 12 sono assegnati indipendentemente dal punteggio, a condizione che i comuni richiedenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 11.

Art. 31

(Misure di sostegno)

1. La Regione disciplina particolari misure di sostegno attraverso appositi regolamenti da emanarsi sentito il parere della commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. I regolamenti disciplinano il sostegno alla locazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

2. Le misure di cui al comma 1 attengono al sostegno:

- a) per l'accesso all'abitazione;
- b) per le altre iniziative rispondenti alle finalità della presente legge.

3. Le misure di cui al comma 2, lettera a) sono alternative all'assegnazione nell'ambito di interventi di edilizia residenziale pubblica e attengono al sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o con difficoltà economiche per l'accesso sul libero mercato, tra cui:

- a) anziani;
- b) giovani coppie, con o senza prole, soggetti singoli con minori a carico;
- c) disabili;
- d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani a carico;
- e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio;
- f) immigrati e richiedenti asilo;
- g) studenti.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione i comuni provvedono ad approvare e trasmettere alla Giunta regionale, ovvero, qualora già costituita, alla struttura responsabile della documentazione del patrimonio culturale immateriale regionale di cui all'articolo 19, comma 4, la richiesta di inserimento in una o più delle liste di cui al medesimo comma, assieme agli elementi dimostrativi del valore e della diversità del patrimonio culturale immobiliare che intendono promuovere, nonché alla dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 8 e 12, o di avere deliberato in merito con decisione del Consiglio e impegno delle relative risorse.

2. Successivamente, la richiesta di cui al comma 1 può essere inoltrata entro il 30 settembre di ogni anno. I comuni possono stabilire una percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia, fino a un massimo del 50 per cento, applicabile per gli interventi connessi con la promozione del patrimonio culturale immateriale, nonché per quelli da attuare negli ambiti di degrado di cui all'articolo 15.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO A - MATRICE DELLA QUALITÀ URBANA

1) PARTE PRIMA - Disposizioni generali

La *Matrice della Qualità Urbana* si pone tre obiettivi:

- a) sollecitare le istituzioni, delegate alla gestione della politica del settore, a individuare strategie d'intervento più coerenti con i problemi da risolvere;
- b) definire e valutare la qualità urbana complessiva e quella degli interventi;
- c) formare, attraverso un modello normativo di controllo dell'idoneità degli interventi, lo strumento per la verifica e il controllo della qualità richiesta.

A supporto c'è la nozione di "processo attuativo" in relazione all'intervento urbano, che si definisce, in coerenza con la norma UNI 7867 riguardante il processo edilizio, come una struttura complessa di operazioni e operatori fortemente interrelati, che portano dal rilevamento delle esigenze al loro soddisfacimento in termini di produzione/trasformazione dell'elemento urbano.

2) PARTE SECONDA - La valutazione della qualità urbana

2.1) Ai fini della presente legge la qualità urbana è definita secondo un approccio prestazionale basato sul comportamento delle strutture edilizie e urbane, le quali, in presenza di determinati requisiti, forniscono prestazioni atte a soddisfare le esigenze dei cittadini utenti.

Il metodo si basa sulla scomposizione della qualità in un determinato numero di aspetti qualitativi (i requisiti), sostanzialmente riconducibili ad altrettante esigenze, a ciascuna delle quali può essere data risposta attraverso il funzionamento degli elementi fisici (la prestazione).

La qualità urbana è data dalla capacità degli elementi urbani o della configurazione ambientale di soddisfare le esigenze dei cittadini utenti. Il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze definisce il grado di qualità urbana.

2.2) Ai fini della valutazione della qualità urbana si definiscono:

a) **Esigenze:** l'esplicitazione dei bisogni fondamentali dei cittadini utenti, legati all'adempimento di determinate attività e tesi al conseguimento di un risultato materiale o morale per singoli individui, per gruppi di individui o per l'intera società.

La presente legge individua, quali *esigenze base* del cittadino utente, i diritti del cittadino europeo sanciti dalla *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* (2010/C 83/02) e dalla *Carta Sociale Europea*; assume altresì i diritti di cui alla "*Carta Europea dei Diritti Umani nella Città*" sottoscritta da città europee in relazione alle condizioni della "democrazia di prossimità" rappresentata dalle città.

Le esigenze base sono così rappresentate:

- Dignità umana
- Libertà
- Uguaglianza
- Solidarietà
- Cittadinanza
- Giustizia
- Diritto alla città
- Diritti economici, sociali, culturali ed ambientali di prossimità.

b) **Requisiti**: le proprietà oggettive degli elementi edilizi e/o urbani, richieste per il normale svolgimento di una attività o di una funzione e individuate attraverso caratteristiche utili a fornire determinate *prestazioni*.

La presente legge individua i *requisiti urbani base* in coerenza con la Norma UNI 8289:1981 relativa al sistema edilizio, adeguandone il numero e la definizione alla dimensione urbana:

- Sicurezza: Insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti nonché alla difesa e prevenzione di danni dipendenti da fattori accidentali nell'uso del sistema urbano.
- Benessere: Insieme delle condizioni relative a stati del sistema urbano adeguati alla vita, alla salute e allo svolgimento della vita degli utenti.
- Fruibilità: Insieme delle condizioni relative all'attitudine di un sistema urbano ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.
- Aspetto: Insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema urbano da parte degli utenti.
- Integrità: Insieme delle condizioni relative all'attitudine delle unità e degli elementi del sistema urbano a connettersi funzionalmente tra di loro.
- Sostenibilità/Salvaguardia dell'ambiente e dei beni naturali: Insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento degli stati del sistema urbano e del suo ambiente naturale.
- Salvaguardia dei beni culturali: insieme delle condizioni relative al mantenimento, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, storici, architettonici, artistici, antropologici, etnologici, glottologici e delle minoranze linguistiche.
- Coesione Sociale/Solidarietà: insieme delle condizioni relative all'attitudine di un sistema urbano alla solidarietà tra individui e comunità, tese a mitigare le disparità nelle situazioni sociali, economiche, culturali, etniche;
- Gestione: Insieme delle condizioni relative all'economia di esercizio del sistema urbano.

c) **Prestazione**: il comportamento o il funzionamento di un determinato elemento edilizio o urbano all'atto dell'impiego, tale da soddisfare determinate esigenze in condizioni d'uso prefissate e in presenza di determinati fattori esterni.

Le **esigenze primarie** sono riferite ai cittadini – utenti. I **requisiti** e le **prestazioni** sono riferite agli spazi e alle attrezzature urbane.

Gli uni e le altre costituiscono altrettanti obiettivi che gli spazi debbono perseguire in conseguenza dell'intervento previsto. Il grado di conseguimento di tali obiettivi costituisce l'efficacia dell'intervento, valutata e verificata attraverso il procedimento di controllo.

3) PARTE TERZA - La Matrice dalla Qualità Urbana

Stabilisce i livelli qualitativi di riferimento dei progetti e dei relativi prodotti nelle varie fasi del processo attuativo, concernenti le scelte strategiche, la progettazione e il controllo.

La Matrice è composta da tre parti:

- A. *La "Matrice della Qualità Strategica"*: le strategie generali nelle quali vanno inquadrati gli interventi promossi, agevolati, finanziati o attuati ai sensi della presente legge.
- B. *La "Matrice della Qualità Prestazionale"* che, partendo dalle esigenze di base, riporta in sintesi i principali requisiti urbani ad esse connesse e le prestazioni atte a soddisfarle, aiutando a definire il risultato che ci si propone di ottenere. Le prestazioni sono i comportamenti richiesti, in conseguenza dell'intervento effettuato, agli elementi del sistema urbano perché soddisfino le esigenze primarie.
- C. *La Matrice della Qualità di Processo*: il controllo, finalizzato a riscontrare, ai fini della presente legge, la correttezza dell'impostazione, la qualità del processo e l'efficacia

dell'intervento, verificandone lo svolgimento e i risultati. Il controllo del processo si attua essenzialmente in tre fasi:

1. Analisi ex ante: valutazione delle principali carenze contestuali e/o dei fabbisogni, riferite a requisiti e prestazioni, che giustificano l'intervento proposto e la richiesta di finanziamento.
2. Valutazione in itinere: nel collaudo in corso d'opera, obbligo di valutare sinteticamente la coerenza della realizzazione in corso con le previsioni progettuali, in relazione ai requisiti e alle prestazioni.
1. Valutazione finale e analisi ex post: nel collaudo finale, obbligo di valutare la coerenza e l'efficacia complessiva dell'intervento realizzato, in relazione ai requisiti e prestazioni previsti in progetto, nonché eventuali ricadute su altre prestazioni.

A) MATRICE DELLA QUALITA' STRATEGICA

Qualità dell'impostazione dell'intervento

STRATEGIE GENERALI	OBIETTIVI STRATEGICI/ RIFERIMENTI	ELEMENTI DELLA QUALITA' – REQUISITI/PRESTAZIONI
STRATEGIA EUROPA 2020: Crescita intelligente sostenibile e solidale	<ul style="list-style-type: none"> - Innovazione - Qualità energetica, ambientale, economica e gestionale, estetica e funzionale, sociale e di processo - Sostenibilità - Solidarietà 	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione di innovazione sociale, turismo e cultura, tutela e valorizzazione dell'ambiente - Attenzione prioritaria ai temi della sostenibilità ambientale. - Contenimento dei consumi energetici - Riqualificazione delle aree e delle situazioni di degrado e di illegalità - Coesione sociale
STRATEGIA NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 152 del 03/04/2006 (T: U: delle norme in materia ambientale). - D. Lgs. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia dell'ambiente - Salvaguardia dei beni culturali
SVILUPPO LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> - Strategie regionali fondi strutturali - Legge urbanistica regionale - Piano di assetto idrogeologico - Piani di coordinamento territoriale - Contratti di fiume - Piani strutturali comunali 	<ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni innovative a livello regionale e locale - Riequilibrio territoriale ed urbano - Equilibrio e integrazione tra residenze, servizi, lavoro e tempo libero - Riacquisizione dell'identità storica urbana - Applicazione dei principi espressi dalla cultura urbana regionale,
La Città europea	Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili; Dichiarazione di Toledo Agenda Urbana Europea	- Approccio integrato (Qualità ambientale, qualità sociale, attenzione alla dimensione economica, cura della forma dell'insediamento e degli spazi collettivi)
La Città dei diritti	Carta Europea dei Diritti Fondamentali Carta Sociale Europea	<ul style="list-style-type: none"> - Godimento dei propri diritti fondamentali da parte di ogni cittadino. - Parità dei diritti degli abitanti del centro storico rispetto agli altri abitanti della città.
Città e territorio	Legge n. 56 del 7 aprile 2014	- Incentivazione a fusioni/unioni di comuni in proporzione alla popolazione interessata ed alle caratteristiche di area urbana complessiva

B) - MATRICE DELLA QUALITA' PRESTAZIONALE

Requisiti e prestazioni degli interventi nei centri storici

ESIGENZE BASE Classi di diritti (Par 2.2, lett. a)	REQUISITI BASE (par. 2.2, lett. b)		PRESTAZIONI (Possibili obiettivi degli interventi di rigenerazione)
	DIRITTI INTERESSATI	REQUISITI RICONDUCIBILI AI DIRITTI	
Dignità umana	Diritto alla vita; Diritto all'integrità della persona	Sicurezza	- Sicurezza da stabilità delle costruzioni e dell'insediamento (statica, sismica, idrogeologica) - Sicurezza dagli incendi
Libertà	Diritto alla libertà e alla sicurezza; Libertà di espressione; diritto all'istruzione; non discriminazione; diritti del bambino; diritti degli anziani; inserimento dei disabili	Sicurezza	- Sicurezza da controllo del territorio - Sicurezza come accesso ai servizi; - Sicurezza dello spazio pubblico; - Sicurezza nelle scuole (qualità strutture scolastiche; mobilità sicura casa – scuola);
Uguaglianza		Fruibilità Integrabilità	- Adeguamento dello spazio pubblico come sistema integrato con tutta la città - Eliminazione delle barriere simboliche e architettoniche
		Coesione sociale	- Intercettazione delle forme di disagio sociale e individuazione delle tipologie di bisogni; - Accesso ai servizi di protezione sociale;
Solidarietà	Diritto di costituire una famiglia; Sicurezza sociale; Diritto alla abitazione	Coesione sociale	- Lotta all'esclusione sociale; - Politiche abitative e alloggi sociali dignitosi; - Accesso ai servizi di protezione sociale;
Cittadinanza	Libertà di circolazione e di soggiorno Diritto ad una buona amministrazione	Tutti	- Miglioramento delle connessioni territoriali dell'area, del quartiere e della città - Sicurezza nei trasporti; - Incremento della qualità dei servizi; - Attenzione prioritaria all'aspetto e al decoro urbano - Considerazione dello spazio pubblico come sistema integrato con tutta la città
Giustizia	Diritto ai principi della legalità	Sicurezza	- Lotta all'illegalità
Diritto alla città	Dignità e qualità della vita	Tutti	- Miglioramento della forma e dell'efficienza della città (equilibrio e integrazione tra residenze, servizi, lavoro e tempo libero;) - Qualità dell'insediamento (uso appropriato dello spazio urbano; illuminazione, arredo, dotazioni; creazione di spazi di aggregazione e di relazioni; importanza prioritaria alla riqualificazione dei quartieri)
Diritti di Prossimità	- Diritti sociali - Diritti culturali - Diritti ambientali - Diritti Economici	Sostenibilità; Salvaguardia dell'ambiente; Salvaguardia dei beni culturali Gestione	- Qualità ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente) e qualità paesaggistica (importanza prioritaria all'insediamento storico nel suo territorio); - Qualità culturale (importanza prioritaria alle peculiarità storiche e culturali). - Sostenibilità economica degli interventi

B) - MATRICE DELLA QUALITA' DI PROCESSO

Modello di riferimento per la valutazione della qualità del processo e del prodotto

ESIGENZE		ELEMENTI DEL PROCESSO		OBIETTIVI/PRESTAZIONI
		SOGGETTI	STRATEGIE/ATTI DI RIFERIMENTO	
Gestione Ambientale		Imprese, soggetti attuatori	EMAS III (sistema comunitario di ecogestione e audit) Regolamento UE 1221/2009	Miglioramento dell'efficienza ambientale Verifiche Ambientali EMAS norma ISO 9001:2008 Certificazioni EMAS sulle prestazioni ambientali di imprese e organizzazioni. Attuazione del sistema di gestione ambientale e dichiarazione ambientale delle imprese;
		Partenariato	EMAS III – Reg. UE 1221/2009 -	Informazione sulle prestazioni ambientali e dialogo aperto con soggetti interessati.
Gestione del territorio		Comuni	Legge Urbanistica, Pianificazione	Organizzazione del sistema integrato degli interventi
Sostenibilità	Ambientale	Imprese, organizzazioni	EMAS III – Reg. UE 1221/2009 -	Dichiarazione ambientale pubblicata dalle imprese
		Regione, soggetti attuatori	Agenda 21/Carta di Aalborg aggiornata; Codice Ambiente	Crescita a lungo termine e occupazione; riequilibrio territoriale; approccio integrato; interventi compatibili con le risorse naturali
	Sociale	Regione, soggetti attuatori	Carta sociale europea; ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell'OMS.	Equità, partecipazione, identità culturale; Innovazione sociale; accesso ai servizi di interesse economico generale; Accessibilità ampliata: interazione dinamica tra le condizioni di salute (malattie, disturbi, lesioni, traumi, ecc.) e i fattori contestuali
	Economica	Regione, soggetti attuatori	Carta di Aalborg;	Sostenibilità economica delle trasformazioni; verifica costi/benefici; trasparenza delle negoziazioni; piano economico finanziario.
Tutela		Direzione Regionale MIBAC	Codice Ambiente; Codice Beni Culturali	Conservazione degli elementi culturali, identitari o fisici ovvero del processo di stratificazione storica, che danno forma o significato al paesaggio umano
Salvaguardia e Valorizzazione		Regione, Enti locali	Codice Ambiente; Codice Beni Culturali; Politiche urbane europee	Incrementare la qualità urbana in relazione alle sopravvenute esigenze sociali; Invertire il declino economico; Potenziare i caratteri distintivi del contesto urbano che hanno conferito una particolare identità
Rispetto dei vincoli	Ambientali	MIBAC; ANAC; Responsabili dell'intervento	PAI; Codice ambiente; Codice beni culturali;	Coerenza dell'intervento con le norme di tutela
	Territoriali			
	Paesaggistici			
Controllo del processo		ANAC Amministrazioni appaltanti	Codice dei contratti pubblici	Efficienza e qualità del processo
Controllo del prodotto		Progettisti; D.L.; Collaudatori	Codice dei contratti pubblici	Efficacia e qualità del prodotto
Analisi e verifiche		Soggetti attuatori; ANAC; responsabili degli interventi.	Analisi ex ante Valutazione in itinere Analisi ex post	RISPONDEZZA DI REQUISITI E PRESTAZIONI Progetto: Determinazione dei fabbisogni; Collaudo in corso d'opera: Stima dell'efficacia; Collaudo finale: valutazione efficacia ed efficienza.